

Publicato il 31/10/2024

N. 00877/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2023, proposto da Traino Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- della nota trasmessa in data 9 agosto 2023 dall'INPS, Direzione Provinciale di Mantova, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente in data 29 giugno 2023 (e il successivo sollecito in data 31 luglio 2023) volta ad ottenere la

riquantificazione del trattamento di fine servizio con applicazione di sei scatti stipendiali come previsto dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 1987, n. 472;

- della nota in data 19 luglio 2023 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha risposto all'istanza del ricorrente del 29 giugno 2023 come segue: "il Polo Nazionale INPS, interessato in materia, ha precisato che i sei scatti sono valutabili in buonuscita unicamente per gli iscritti collocati a riposo per limite di età ordinamentale, invalidità e decesso";

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare la nota dell'INPS di Chieti in data 26 giugno 2023, la nota dell'INPS di Mantova in data 30 maggio 2023 trasmessa via pec in data 31 maggio 2023, e la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo in data 24 maggio 2023);

per l'accertamento:

- del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta l'indennità di buonuscita – TFS con il beneficio di cui all'articolo 6-bis del citato d.l. 387/1987;

- del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita – TFS con adozione di tutti gli atti necessari a tale rideterminazione mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell'art. 6-bis cit.;

per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso.

1.1. Con ricorso notificato il 22 settembre 2023 e ritualmente depositato, il ricorrente, ex Appuntato Scelto Q.S. dell'Arma dei Carabinieri, ha agito in giudizio dinanzi a questo TAR per ottenere l'annullamento delle note indicate in epigrafe con cui l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Mantova e, conseguentemente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri hanno respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la riqualificazione del Trattamento di Fine Servizio, con il riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-*bis* del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 legge 7 ottobre 1990 n. 232); per l'effetto, il ricorrente ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con il riconoscimento dei benefici previsti dalla norma citata e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.2. Il ricorrente ha esposto di essere cessato dal servizio, a domanda, il 28 agosto 2019, con conseguente congedo pensionistico a decorrere dal 29 agosto 2019; al momento del collocamento in quiescenza, il ricorrente aveva 56 anni, 9 mesi e 29 giorni di età, nonché 41 anni, 10 mesi e 2 giorni di servizio utile, e pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, aveva maturato il diritto a beneficiare dei sei scatti stipendiali nella determinazione della misura del trattamento di fine servizio.

2. Svolgimento del processo.

2.1. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria difensiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito

soggettivo in capo al ricorrente, che non appartiene alla Polizia di Stato, unico Corpo cui sarebbe riservato il trattamento richiesto attraverso il presente giudizio, e infine per intervenuta decadenza; in subordine, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

2.2. Si sono costituiti anche il Ministero della Difesa e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio, nonché la tardività dell'impugnazione della nota di riscontro n.1/488-3 del Comando generale dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo datata 23.05.2023, inviata al legale di parte ricorrente a mezzo email certificata in data 24.05.2023 ed impugnata in data 22.09.2023, oltre il termine di legge di 60 giorni; in subordine, nel merito, i deducenti hanno contestato la fondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

2.3. Con ordinanza n. 430 del 9 novembre 2023, la Prima Sezione di questo TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti di *periculum in mora* e condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.

2.4. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa di parte ricorrente ha integrato la propria documentazione e depositato una memoria conclusiva, contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale e insistendo per l'accoglimento del ricorso.

2.5. All'udienza pubblica del 16 ottobre 2024, la causa è passata in decisione.

3. Decisione.

3.1. Sulle eccezioni preliminari formulate dal Ministero della Difesa.

Va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la

controversia (T.A.R. Brescia, I, 7 maggio 2024, n. 389; T.A.R. Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193, che richiama Consiglio di Stato, III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

Va invece respinta l'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa erariale in relazione alla nota del 23 maggio 2023 del Comando generale dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo; trattasi, infatti, della comunicazione con cui l'Ufficio ha soddisfatto l'istanza di accesso del ricorrente, e quindi di un atto meramente interno e non immediatamente lesivo del procedimento amministrativo, non dell'atto con cui lo stesso Comando Generale dell'Arma, richiamando le conclusioni rassegnate dall'Ente previdenziale, ha respinto l'istanza del ricorrente di rideterminazione dell'indennità di buonuscita ex all'art. 6-*bis* del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387; rispetto a tale atto, datato 19 luglio 2023, così come rispetto al diniego conclusivo di I.N.P.S. del 9 agosto 2023, il ricorso è tempestivo.

3.2. Nel merito.

Nel merito, il ricorso è stato affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

3.2.1. Il motivo è fondato, alla luce dei principi già affermati da questo Tribunale in recenti decisioni pronunciate su casi analoghi a quello qui in esame, uniformandosi all'indirizzo del tutto prevalente e ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Brescia, Seconda Sezione, 23 ottobre 2024, n. 830; T.A.R. Brescia, Prima Sezione, sentenze 23 luglio 2024, n. 655; 27 maggio 2024, n. 464; 7 maggio 2024, n. 389; 6 maggio 2024 n. 382).

3.2.2. Si osserva che l'oggetto dell'odierno giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

3.2.3. Vengono all'esame le seguenti disposizioni:

- l'art. 6-*bis* d.l. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall'art. 21 legge n. 232/1990, che - per quanto d'interesse -

prevede: "1. *Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...]* 2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile [...]*";

- l'art. 1, co. 15-bis, del d.l. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), così come modificato dall'art. 11, co. 1 legge n. 231/1990, che stabilisce: "*15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212*";

- l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che - per quanto d'interesse - prevede: "*1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.*

468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito";

- l'art. 1911 codice ordinamento militare. (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), che prevede: "1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472";

- l'art. 2268, co. 1 lett. 872) cod. ord. mil., che prevede: "1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: [...] 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10".

3.2.4. Dal quadro normativo così riassunto, la prevalente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide (in senso contrario, tuttavia, ex multis T.A.R. Valle d'Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14; T.A.R. Reggio Calabria, 28 marzo 2022, n. 223; T.R.G.A. Trento, 1° luglio 2021, n. 114) è giunta al

riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-*bis* d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare (T.A.R. Roma, sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398, T.A.R. Milano, sez. IV, 15 aprile 2022, n. 866, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2022, n. 158, T.A.R. Catania, sez. III, 15 marzo 2022, n. 765; CGARS, 19 agosto 2022, n. 926; Consiglio di Stato, sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844; Consiglio di Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914; Consiglio di Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3913; Consiglio di Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 11 aprile 2024, n. 3317) così argomentando:

a) l'art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;

b) il beneficio dell'attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall'art. 6-*bis* del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;

c) l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell'art. 2268 comma 1 n. 872 cod. ord. mil., non comporta la reviviscenza dell'art. 1 comma 15-*bis* del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché - per consolidato principio - l'abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15-*bis* del d.l. n. 379/1987) che limita l'applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell'art.

1911 co. 3 cod. ord. mil, a tenore del quale l'art. 6-*bis* d.l. n. 387/1987 "continua ad applicarsi" alle forze di polizia a ordinamento militare;

d) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 121 del 1981, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3.2.5. Quanto all'eccezione sollevata dall'I.N.P.S., va detto che nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-*bis*, comma 2, secondo periodo, che prevede che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990" atteso che per la giurisprudenza prevalente l'ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193) e che comunque la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedurali: ciò in quanto il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedurali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto. Per l'effetto, il Tribunale, previo annullamento degli atti impugnati, accerta il diritto dell'odierno ricorrente di percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987 e condanna l'I.N.P.S. a

provvedere alla rideterminazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata: a tal fine è del tutto irrilevante, attenendo ai rapporti interni tra l'Ente previdenziale e l'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti, che quest'ultima, nel formare la documentazione relativa alla posizione pensionistica degli stessi, non abbia espressamente riconosciuto il beneficio al ricorrente, ad egli direttamente dovuto in forza della citata disposizione di legge.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di I.N.P.S. nella misura indicata in dispositivo (ferme, peraltro, le statuizioni relative alle spese della fase cautelare di cui all'ordinanza n. 430 del 9 novembre 2023), mentre possono essere compensate per giusti motivi nei confronti delle Amministrazioni statali estromesse dal giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;

a) dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, per difetto di legittimazione passiva;

b) accoglie il ricorso, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

c) condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori di legge e rimborso del contributo unificato; ferme, peraltro, le statuizioni sulle spese della fase cautelare di cui all'ordinanza di questo T.A.R. n. 430/2023;

d) compensa le spese nei confronti del Ministero della Difesa e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024

con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Laura Marchio', Referendario

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Mauro Pedron

IL SEGRETARIO